



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CLUB EX ALLIEVI ONFA – ONLUS

REGOLAMENTO (articolo 20 dello Statuto)

Articolo 1

Modalità inerenti l'ammissione dei soci

Coloro che intendono iscriversi all'Associazione debbono fare esplicita domanda compilando l'apposito modello, rinvenibile sul sito dell'Associazione o richiedendolo al Segretario Generale mediante i tradizionali mezzi di comunicazione.

La domanda compilata in ogni sua parte sarà portata, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, alla valutazione del Presidente che, se del caso, potrà avvalersi della collaborazione del Vice Presidente e del Segretario Generale.

Articolo 2

Convocazione dell'Assemblea generale

La convocazione dell'Assemblea generale è inviata dal Presidente dell'Associazione o dal Segretario Generale (su mandato del Presidente) a tutti i Soci almeno 30 giorni prima della data dello svolgimento dell'Assemblea stessa e deve indicare le date della prima e della seconda convocazione ai fini della definizione del quorum per la sua validità.

La trasmissione avviene attraverso posta elettronica.

L'invio, a mezzo posta ordinaria, è limitato ai Soci che hanno dichiarato, nel modulo di ammissione all'Associazione, di non possedere un indirizzo di posta elettronica.

Articolo 3

Modalità di svolgimento dell'Assemblea generale

L'Assemblea generale si svolge, generalmente, in occasione del Raduno Nazionale la cui sede è stabilita dal Consiglio direttivo sulla base delle indicazioni dell'Assemblea generale precedente.

L'Assemblea generale è valida, in prima convocazione, qualora presente il 50% più uno dei Soci.

L'Assemblea generale è comunque valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea generale, aperta dal Presidente dell'Associazione, è presieduta da un Socio coadiuvato da un altro Socio, con funzioni di segretario verbalizzante, entrambi nominati dall'Assemblea.

I Soci presenti all'Assemblea generale dovranno attestare la propria presenza apponendo la firma nell'elenco dei Soci, predisposto dal Segretario generale.

Articolo 4
Modalità per lo svolgimento delle elezioni degli organi

Le elezioni si svolgono ogni tre anni, come ultimo atto dell'Assemblea generale, in ambiente distinto da quello dell'Assemblea e secondo le seguenti modalità:

- a. sono elettori tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale;
- b. ciascun Socio può proporre la propria candidatura ad uno o più Organi collegiali entro i termini fissati dal Consiglio direttivo;
- c. sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti;
- d. in caso di parità di voti è eletto il più anziano di vita associativa;
- e. in caso di elezione in più di un Organo collegiale, l'eletto deve esprimere la propria opzione.

Al Segretario generale compete:

- a. raccogliere le candidature,
- b. preparare distinti elenchi dei candidati, in ordine alfabetico, relativi ad ognuno degli Organi collegiali per i quali i Soci si sono proposti da esporre nell'ambiente destinato a seggio elettorale, escludendo i candidati non presenti.
- c. preparare l'urna e predisporre la scheda elettorale sulla quale dovranno comparire, le distinte cariche sociali e per ognuna di esse, i nomi dei candidati, in ordine alfabetico, con indicazione del numero massimo delle preferenze esprimibili per ciascuna carica, come di seguito specificato:
 - 1) per la nomina del Consiglio direttivo: massimo 7 (sette) preferenze;
 - 2) per la nomina del Collegio dei Probiviri: massimo 3 (tre) preferenze,;
 - 3) per l'Organo di Controllo: una preferenza, indicando se Sindaco effettivo o Sindaco supplente.
- d. redigere l'elenco degli elettori da consegnare al Presidente del seggio.
- e. raccogliere le disponibilità di minimo 3 (tre) Soci, non candidati, ad assolvere i compiti di componenti del seggio elettorale ed effettuare, se necessario, il sorteggio tra coloro che hanno dato la loro disponibilità.

Al Presidente del seggio, designato dai componenti del seggio stesso, compete:

- a. assicurare il regolare svolgimento delle elezioni;
- b. procedere al riconoscimento degli elettori che può essere fatto per conoscenza diretta da parte di uno dei componenti il seggio o tramite documento d'identità;
- c. registrare, sull'elenco degli elettori, l'avvenuta espressione di voto;
- d. supervisionare lo spoglio delle schede, svolto dagli scrutatori;
- e. predisporre e sottoscrivere l'apposito verbale con i risultati delle elezioni che dovrà comunicare al termine dello scrutinio e prima della conclusione dell'Assemblea;
- f. consegnare tutti gli atti delle votazioni e il relativo verbale al Segretario Generale uscente per la custodia agli atti.

Il Consiglio direttivo risultante dalle elezioni, deve riunirsi immediatamente e comunque entro il mattino successivo alla sua elezione per eleggere il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Generale dell'Associazione.

Articolo 5 Quota sociale

La quota sociale è fissata dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio direttivo e sulla base dei dati del Bilancio preventivo.

Il pagamento della quota sociale è atto dovuto del Socio che in tal modo manifesta la propria volontà di adesione all'Associazione e deve essere eseguito entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

Il mancato pagamento della quota sociale comporta la sospensione della qualifica di Socio.

Articolo 6 Raccolta fondi

La raccolta fondi da destinare a fini statutari può essere organizzata in occasione dei raduni nazionali e degli incontri zionali tra i soci.

La raccolta di fondi per l'Associazione può avvenire anche attraverso l'organizzazione di eventi pubblici realizzati secondo le norme in materia.

Articolo 7 Finanziamento del 5x1000

La gestione del finanziamento si fonda su quattro elementi:

- a. valore del finanziamento;
- b. indicazioni risultanti dalla situazione di bilancio;
- c. elenco delle famiglie degli assistiti O.N.F.A., con ISEE inferiore ad un valore da determinare annualmente;
- d. segnalazioni di casi di ex allievi/assistiti provenienti o direttamente o dai soci o dall'O.N.F.A..

Il Presidente, sulla base dei suddetti elementi, elabora un piano d'intervento, con una proposta di distribuzione del finanziamento, che è presentato all'approvazione del Consiglio direttivo.

Articolo 8 Donazioni e qualsiasi forma di liberalità

Le donazioni e qualsiasi altra forma di liberalità sono gestite con le modalità fissate per ogni singola fattispecie.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria il 29 gennaio 2015